



PROVINCIA
DI TORINO

SERVIZIO URBANISTICA

Torino, 11/03/2002

PROVINCIA DI TORINO

PROTOCOLLO GENERALE

N° 56334 Posiz.

DATA M-03 2002

Struttura Mittente Tau

Strutt. Dest. /

Al Signor Sindaco del
Comune di
MONASTERO DI LANZO

OGGETTO: Progetto preliminare Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. - Deliberazione C.C. n. 22 del 23/11/2001.
Comunicazione formazione silenzio-assenso e presentazione osservazioni

Con nota n. 12 del 15/01/2002 (pervenuta il 21/01/2002), codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Per ritardi nell'iter amministrativo interno, il pronunciamento di compatibilità con il PTC provinciale non è stato espresso entro i termini di legge e pertanto a far data dal 06/03/2002 si è formato il silenzio-assenso.

In seguito all'esame istruttorio - comunque effettuato - della documentazione pervenuta, nel comunicare che, la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, nè con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al PRGC adottato con delibera C.C. n. 22/2001:

- a) con riferimento alla nuova area residenziale di espansione Ce7bis, si osserva che la sua localizzazione contrasta con l'art. 17 della L.R. n. 56/77, il quale consente di individuare anche nuove aree residenziali, purchè siano ubicate "... su aree contigue a quelle ... già esistenti o a quelle ... di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali"; nel caso in oggetto non esiste la contiguità con aree residenziali già individuate dal P.R.G.C. e nella Relazione Illustrativa della Variante non si fa menzione circa l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria;
- b) con riferimento alla medesima area, si ricorda comunque che la classificazione di "area urbanizzata" presuppone l'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione definite dall'art. 51, comma 1), punto 1. della L.R. n. 56/77;

Lo scrivente Servizio resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore ragguaglio atto a favorire il buon esito della questione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)